

linea
IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI ESERCIZI
COMMERCIALI**



R.C.T. e R.C.O.



Vittoria
Assicurazioni

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)	pag. 3
Glossario	pag. 11
Sezione R.C.T. – R.C.O	pag. 13
Condizioni Particolari relative a garanzie supplementari (valide solo se richiamate in polizza)	pag. 23

SEZIONE R.C.T. - R.C.O. - Tabella

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	RIFERIMENTO (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (o limite di valore-esistenza, se indicato)
R.C.O.	3		relativa del 5%	
Danni d'acqua	11		Euro 150	
Lavori eseguiti presso terzi	12		Euro 250	Euro 40.000
Danni da interruzione o sospensione di attività	15	10% min. Euro 1.500		Euro 75.000
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	16		Euro 150	
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	17	10% min. Euro 150		Euro 30.000
Cose in custodia	18	10% min. Euro 250		Euro 30.000
Franchigia	27		Euro 200	

CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI

Danni da inquinamento accidentale	A	10% min. Euro 2.500		Euro 100.000
Cose portate nell'esercizio	C		Euro 100	Euro 520 per ogni danneggiato
Lavanderie	D		Euro 150 per tutti i capi. Euro 300 per capi in pelle e pellicce	Euro 7.500 con il limite di € 3.000 per singolo capo per capi in pelle e/o pellicca. Euro 2.500 con il limite di Euro 1.000 per sinistro
R.C. dopo il compimento dei lavori	F	10% min. Euro 250		Per danni a cose Euro 150.000
Distributori di carburante danni ai veicoli in consegna	G	10% min. 250		Euro 30.000
Distributori di carburante errata distribuzione di carburante	H		Euro 100	Euro 5.000
Franchigia assoluta Danno Biologico	I		Opzione 1) Euro 2.600 Opzione 2) Euro 5.200	

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore”, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo).

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 2.15 delle Condizioni Generali.

3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto qui descritto consiste in un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all'attività esercitata.

L'assicurazione può essere estesa anche a coprire le richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.

Si rimanda agli articoli 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazioni della Responsabilità Civile Verso e Prestatori di Lavoro.

Le Condizioni di Polizza sono integrate da una serie di Condizioni, che disciplinano ipotesi particolari ed operano senza bisogno di essere esplicitamente richiamate; si rimanda per i dettagli agli articoli da 11 a 26.

E' inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle "Condizioni Particolari" che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio; per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli da A a L.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 8. Persone che non rientrano nel novero dei terzi, 9 che elenca i rischi esclusi dalla garanzia verso i terzi (RCT) e 10 che elenca i rischi esclusi sia dalla garanzia verso i terzi (RCT) che verso gli addetti dell'Assicurato per gli infortuni sul lavoro (RCO).

Esclusioni specifiche sono previste per la garanzia RCO; si rimanda per i dettagli all'art. 3. Esclusioni e limitazione sono previste agli articoli 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 e 26 ove sono riportate in grassetto.

Esclusioni e limitazioni sono previste anche nelle Condizioni Particolari: si rimanda per i dettagli agli articoli da A a L.

Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nei casi in cui al momento del sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 3 addetti rispetto al numero dichiarata e preso come riferimento per la determinazione del premio. Si rimanda per il dettaglio all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazioni della Responsabilità Civile Verso e Prestatori di Lavoro.

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di scoperti e massimali.

Il "Massimale" è l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia: si rimanda per i dettagli agli art. 4 e 6.

La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l'Impresa risponde fino ad

un importo ridotto rispetto al massimale pattuito; segnaliamo che tale più ridotto importo costituisce la massima esposizione dell'Impresa non per sinistro ma per periodo annuo di assicurazione; i sottolimiti sono previsti in buona parte delle Condizioni aggiuntive e delle Condizioni particolari e sono evidenziati in grassetto. Per i dettagli rimandiamo agli artt. 12 – 15 – 17 – 18 – A – C – D – F – G – H e L; l'articolo E prevede che il sottolimito sia riferito oltre che al medesimo anno assicurativo anche ai sinistri originati dalla medesima malattia.

I sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell'ambito dello stesso.

In accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simple di polizza.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Esempio: il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro.

L'Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.

L'Impresa assicuratrice corrisponde l'importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato).

Esempio: il sottolimito per i danni a cose trasportate, rimosse, sollevate, caricate o scaricate è di 30.000 euro per anno assicurativo.

L'Assicurato, in conseguenza di due distinti comportamenti colposi, posti in essere nel medesimo periodo assicurativo annuo, che rientrano nella garanzia prestata con la polizza, provoca a terzi danni, il primo per 25.000 euro ed il secondo per 19.000 euro.

Per il primo sinistro, l'Impresa liquida, al netto dello scoperto, 22.500 euro.

In forza di tale liquidazione, l'importo disponibile per questo tipo di danni scende a 7.500 euro.

Pertanto, per il secondo sinistro, l'Impresa metterà a disposizione i 7.500 euro restanti; l'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio a risarcire 11.500 euro restanti.

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all'Assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Franchigie sono previste sia nelle Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità civile che nelle Condizioni particolari: si rimanda per i dettagli agli articoli. 3 -12 – 15 – 16 – 17 - 18 – 27 - A - C - D - E - F - G - I e L.

Richiamiamo in particolare l'attenzione sulla franchigia prevista dall'art. 3, che disciplina la Responsabilità civile verso i dipendenti: a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00

B) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

4) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

“Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all' articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

5) Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di **“diminuzione del rischio”**, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .

In caso di **“aggravamento del rischio”**, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano

decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, **l'Impresa può non pagare l'indennizzo** qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto **oppure** (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) **ridurre l'importo dovuto** secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo agli articoli 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio.

ESEMPIO di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio

Quando l'attività prevista e dichiarata in polizza dall'Assicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all'attività principale assicurata, come per esempio:

Assicurato che dichiara all'atto della stipula della polizza dichiara di effettuare installazione di infissi solo all'interno di edifici non occupati; successivamente espande la propria attività ed effettua installazione di infissi anche all'esterno di edifici con uso di ponteggi senza limiti in altezza.

6) Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”.

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente :

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”.

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa medesima.

7) Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

8) Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.1, 2.2, 2.11, 2.12 e 2.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 2.8, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo :

- in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all'atto della stipula della polizza;
- in caso di mancata comunicazione all'Impresa da parte dell'assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell' Impresa degli stessi;
- in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza.
- In caso di omesso avviso all'Impresa da parte dell' assicurato dell'esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio;
- In caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.

10) Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11) Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall' articolo 28.

13) Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 / 482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;

- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14) Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Addetti

Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il Contraente della polizza nel caso delle prestazioni della Sezione Assistenza.

Azienda

Esercizio commerciale situato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Fabbricato

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate,
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
- fissi ed infissi,
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
- recinzioni, nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni – ove presenti – in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonché la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie coperta, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o

per ogni danneggiato.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo o che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

1 – Determinazione del premio

Il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti che partecipano manualmente all'attività assicurata, **qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 3 addetti rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato sul simplo di polizza mod. U232, si applicherà la disposizione di cui all'art. 2.7 – Buona fede – delle Condizioni Generali.** Quanto sopra fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all'art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, delle Condizioni Generali.

2 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

3 - Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto **a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.**

Qualora richiamata la Condizione Particolare I “Franchigia Assoluta Danno Biologico”, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invalidità permanente, avverrà – indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nella Opzione scelta che resterà a carico dell'Assicurato.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 8, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

4 - Massimali assicurati

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" indicati in polizza.

In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.

5 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

6 - Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 5 - Pluralità di Assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

7 - Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del Mondo, ferma l'esclusione di Usa, Canada e territori sotto la loro giurisdizione.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:

- sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile (Responsabilità Civile per le cose consegnate e non consegnate negli alberghi e nei locali assimilati agli alberghi);
- r) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- s) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 13 al n° 25.

10 - Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
- c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici.

11 - Attività varie complementari a quella principale

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'Assicurato, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, **ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;**
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, **ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, **esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;**
- partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l'Assicurato che presso terzi;
- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;

- presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di sistemi di scarico la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 150 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.

12 - Lavori eseguiti presso terzi

A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell'art. 9, limitatamente agli eventuali lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia R.C.T. comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro 40.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

13 - Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art. 2049 del codice civile)

- a) A parziale deroga dell'art. 9, lettera c), la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato nonché, **ferma l'esclusione di cui alla lettera r) dell'art. 9, di:**
 - **lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;**

- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

Si intende esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli addetti dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

14 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 13, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.

15 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

A parziale deroga dell'art. 9, lettera p), la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 75.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

16 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 9, lettera l), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato.

17 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga dell'art. 9, lettere m) ed e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate **sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150, nel limite del massimale previsto per danni a

cose e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

18 - Cose in custodia

A parziale deroga dell'art. 9, lettera e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a **cose** di terzi detenute dall'**Assicurato**.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle attività dell'Assicurato.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 250, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

19 - Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

20 - Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, **in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.**

21 - R.C.T. e R.C.O.: estensione alla rivalsa dell'Inps

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

22 - Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni

A parziale deroga dell'art. 8, lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

23 – Danni arrecati da cose vendute o somministrate

A parziale deroga dell'art. 9, lettera n), la garanzia R.C.T. si estende ai danni causati dalle cose vendute o somministrate, **esclusi i danni derivanti da attività di produzione, installazione, montaggio o smontaggio, di trasformazione o di importazione diretta effettuate dall'Assicurato e di quelli derivanti da vizio originario delle cose stesse.**

La presente estensione è operante:

- per danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, entro la data di validità della polizza, purché causati da cose vendute e consegnate, o somministrate, durante il periodo di validità della garanzia;
- esclusivamente per merci detenute dall'Assicurato in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità ed i danni derivanti da erogazione di carburante con caratteristiche non conformi all'uso.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Se l'assicurazione è prestata per rischi derivanti dall'esercizio di bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, trattorie, macellerie, pollerie, frutta e verdura, pescherie, pizzerie, tavole calde, torrefazioni, panetterie e negozi di gastronomia o di alimentari in genere, la garanzia si estende anche ai danni corporali provocati da generi e specialità alimentari e bevande di produzione o preparazione propria, a carattere artigianale, venduti e/o somministrati dall'Assicurato direttamente ai consumatori.

Se l'assicurazione è prestata per rischi derivanti dall'esercizio di farmacie, la garanzia vale anche per la somministrazione e la vendita nello stesso esercizio di prodotti galenici di produzione propria.

24 – Centri estetici, solarium, saune, massaggi e saloni di bellezza di semplice cosmesi e altre attività commerciali nelle quali si effettuano piercing e/o fori per orecchini

L'assicurazione si intende valida inoltre per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, mentre svolgono l'attività anche presso il domicilio del Cliente medesimo.

La garanzia è valida a condizione che le attività svolte e i trattamenti applicati non richiedano controlli medici.

Sono esclusi i danni da contagio determinato da mancata, errata o insufficiente sterilizzazione delle attrezzature nonché quelli derivanti dall'effettuazione di tatuaggi correttivi permanenti di natura estetica.

Qualora i trattamenti fossero eseguiti su minori, la copertura assicurativa è valida esclusivamente se l'Assicurato è in possesso di idoneo consenso rilasciato dai genitori o da chi ne fa le veci.

25 – Parrucchieri

L'assicurazione si intende estesa anche ai danni ai capi di abbigliamento dei Clienti, causati dall'utilizzo di tinture e/o altri cosmesi.

26 – Attività di ambulante

Qualora l'attività assicurata venga svolta come commercio ambulante, l'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato dalla:

- a) proprietà e/o conduzione di teloni, ombrelloni, banchi e allestimenti speciali dei veicoli, **ferma l'esclusione prevista all'art. 9 lettera c)**;
- b) proprietà e/o utilizzo di bombole di gas, generatori di corrente e apparecchiature in genere inerenti l'attività;
- c) proprietà e/o conduzioni di depositi comprese le attrezzature ivi esistenti.

27 – Franchigia

La copertura assicurativa si intende prestata con una franchigia fissa per tutti i danni di Euro 200 per ogni sinistro, fermi gli scoperti, minimi, massimi e franchigie diversamente indicati dalle singole garanzie riportate in polizza.

28 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. (art. 3) il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

29 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE R.C.T. - R.C.O.

Condizioni Particolari relative a garanzie supplementari

valide solo se richiamate in polizza

A - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 9, lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende, **nel limite di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Qualora operante la Condizione Particolare C (Ricorso Terzi), la presente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi assicurati alla "SEZIONE INCENDIO".

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500.

B - Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9, lettera i), la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, **purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all'Assicurato o a persone da questi preposte.**

Quanto precede sino ad un numero massimo di persone, della cui opera l'Assicurato si avvalga contemporaneamente, pari al 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli addetti riportato in polizza.

C - Cose portate nell'esercizio

A parziale deroga dell'art. 9 lettere b), e), q), la garanzia comprende la responsabilità incombente al Contraente/Assicurato ai sensi degli artt. 1783 e 1784 del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento delle cose portate negli esercizi quali previsti all'articolo 1786 del Codice Civile, **fino a un massimo di Euro 520 per ogni danneggiato.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per ogni danneggiato.

L'assicurazione non vale per i preziosi, valori, denaro, carte di credito, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

D – Lavanderie

A parziale deroga dell'art. 9, lettera e) e g), la garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti alle cose di terzi che sono state, sono o saranno oggetto delle attività dell'Assicurato.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite all'art. 9, resta confermata l'esclusione dei danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro.

La presente estensione viene prestata:

1. per tutti i capi esclusi quelli in pelle e di pellicceria con una franchigia di Euro 150 per ogni sinistro, con il limite di risarcimento di Euro 1.000 per ogni sinistro, e comunque non oltre Euro 2.500 per più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
2. per i capi in pelle e/o pellicceria con una franchigia di Euro 300 per ogni sinistro, con il limite di risarcimento di Euro 3.000 per ogni sinistro, e comunque non oltre Euro 7.500 per più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

E - Estensione alle malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo a) dell'art. 3 - Garanzia R.C.O., l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni

o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 28.1 e 28.4 relative alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

F - Responsabilità civile dell'assicurato dopo il compimento dei lavori

A parziale deroga dell'art. 9, lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a' sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, **purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, montaggio o smontaggio, ivi comprese manutenzione e riparazione, della merce venduta.**

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza purché denunciati all'Impresa non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di consegna o di analogo documento;
- uso delle merci secondo destinazione.

Se complementari all'attività dell'Esercizio Commerciale, si intendono assicurate anche quelle attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- e) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- f) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;

g) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.

Questa estensione di garanzia viene prestata nel limite dei massimali previsti in polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i soli danni a cose, la presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250, e con un limite di indennizzo di Euro 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

A parziale deroga dell'art. 9, lettera p), sono compresi, nei limiti e con lo scoperto ed il minimo previsti all'art. 9, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.

G - Distributori di carburante: danni ai veicoli in consegna

A parziale deroga dell'art. 9, lettere e) e g), la Garanzia R.C.T. si estende, fino ad un limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce e non dipendano da errata erogazione di carburante. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di Euro 250, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e incendio.

H – Distributori di carburante: errata distribuzione di carburante

A parziale deroga dell'art. 9 lett. n) delle Condizioni di Assicurazione, la Garanzia RCT comprende i danni causati:

- da alterazione del carburante venduto;
- da erogazione, effettuata esclusivamente dal personale della stazione di servizio o distributore di carburante, di carburante non idoneo alla specifica motorizzazione e quindi al corretto funzionamento dei veicoli stessi;

esclusi in ogni caso quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

La presente estensione è operante limitatamente alle spese, opportunamente documentate, sostenute per:

- il trasporto del veicolo alla più vicina autofficina;
- la pulizia del serbatoio e dell'apparato motore, con l'esclusione dei danni da questo riportati.

In caso di sinistro l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza previa applicazione di una franchigia fissa pari a Euro 100.

In nessun caso l'Impresa corrisponderà, per sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 5.000.

I – Franchigia assoluta danno biologico

- (opzione 1)
Franchigia Euro 2.600
- (opzione 2)
Franchigia Euro 5.200

L - Proprietà di fabbricati locati a terzi

Limitatamente alle ubicazioni indicate sul simple di polizza per le quali è richiamata la presente Condizione Particolare L, l'Assicurazione copre, a deroga di quanto previsto all'Art. 9) lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, esclusivamente la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati locati a terzi, per i quali sia indicato il relativo singolo valore e il codice uso, nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione opera anche i rischi derivanti:

- 1) dalla proprietà di antenne radiotelevisive, recinzioni, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto;
- 2) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio di Committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008).

Ferme restando le altre esclusioni previste in polizza che non si intendono annullate dalla presente Condizione Particolare, sono altresì esclusi i danni derivanti da:

- parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private;
- spargimento d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- inquinamento graduale;
- attività esercitate nei fabbricati.

Limitatamente ai danni:

- 1) da spargimento di acqua l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia di Euro 150 per ogni sinistro;
- 2) di inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture, il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo non può superare il sottolimito di Euro 55.000 e per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 -
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008